

dei controlli ottenuti durante lo stesso periodo, nonché alla luce dei progressi scientifici che saranno, in tale momento, disponibili;

CONSIDERATO che le misure previste dalla presente Intesa rappresentano un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 e che le stesse non compromettono il raggiungimento degli obiettivi dello stesso regolamento;

VISTA la proposta di intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 20 ottobre 2006;

CONSIDERATO che, in esito alla riunione tecnica intervenuta sull'argomento il 3 novembre 2006, il Ministero della salute ha qui trasmesso, con nota pervenuta in data 8 gennaio 2007, una nuova stesura della proposta di intesa in oggetto;

VISTA la nota del 15 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato sulla nuova stesura il parere tecnico favorevole;

VISTA la successiva nota del 23 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha ribadito il parere favorevole ed ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo di cui trattasi alcune modifiche migliorative;

CONSIDERATO che, in data 24 gennaio 2007, il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva stesura della più volte menzionata proposta di intesa, che recepisce le modifiche da ultimo proposte dalle Regioni con la citata nota del 23 gennaio 2007;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 8., lettera b) del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 è consentito, per i formaggi che richiedono un periodo di stagionatura o maturazione superiore ai 60 gg e di prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme, elencati nell'Allegato alla presente intesa, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti richiesti dalle Regioni e Province Autonome: